

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 maggio 2017, n. 702

Regolamento (CE) N° 854/2004. Procedura di classificazione preliminare di una zona destinata alla produzione di ostriche all'interno dell'area marina di Mar Grande di Taranto– classificazione zona “A” della Ditta Soc. Coop. F.Ili D'Andria di Taranto.

Assente Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria, confermata dal Dirigente dello stesso Servizio e dalla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

Con deliberazione di G.R. n. 786 del 24/06/99 si è provveduto alla classificazione delle zone di produzione di molluschi bivalvi ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 530 del 30/12/92 (abrogato dal D.lgs 193/07) sostituito dal Regolamento CE 854/2004, così come modificato dal Reg. UE n. 2285/2015;

La stessa Deliberazione prevede la possibilità di approvare ulteriore classificazione di zone acquee sulla base di specifiche richieste di soggetti interessati titolari di concessioni demaniali ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. 08/08/96 per le attività di allevamento e stabulazione di molluschi bivalvi di cui alla citata deliberazione n. 786/99;

Il Regolamento CE n. 854/2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, all'allegato II capo I prevede che l'autorità competente (A.C.) classifica le zone di produzione in cui essa autorizza la raccolta di molluschi bivalvi vivi direttamente destinati al consumo umano, fissandone l'ubicazione e i confini delle stesse zone.

L'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente le “Linee guida per l'applicazione del Reg. CE 854/2004 e del Reg. CE 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi”, recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 789 del 26 aprile 2011 e pubblicata sul BURP n. 77 del 18 maggio 2011, fornisce indicazioni di carattere applicativo ed esplicativo in relazione alle prescrizioni contenute nella vigente regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza alimentare lungo le diverse fasi che compongono la filiera dei molluschi bivalvi.

Detta Intesa prevede che una zona di produzione precedentemente classificata per una determinata specie di molluschi, qualora sia sfruttata per la produzione di una specie differente, sia sottoposta ad una nuova procedura di classificazione.

Sostanzialmente l'Autorità Competente (di seguito A.C.) classifica le zone acquee sulla base dei requisiti sanitari dei molluschi bivalvi raccolti nelle stesse zone, attraverso gli indici di contaminazione fecale (E. coli);

Zone di classe A. Le zone in cui possono essere raccolti i molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto, i quali, al momento dell'immissione sul mercato rispettino i requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi stabiliti nell'allegato III, sezione VII, capitolo V, del Reg. 853/2004, nonché i criteri microbiologici di sicurezza alimentare ai sensi del Reg. CE n. 2073/2005, così come modificato dal Reg. UE n. 2285/2015;

Zone di classe B. Le zone in cui i molluschi bivalvi vivi sono raccolti ed avviati al consumo umano previo trattamento depurativo obbligatorio o stabulazione al fine di soddisfare i requisiti previsti per i molluschi bivalvi destinati al consumo diretto. I molluschi bivalvi raccolti in tali zone non devono superare, nel 90% dei campioni, i 4600 E. coli per 100 gr di polpa e liquido intervalvare e, nel restante 10% dei campioni, i

molluschi bivalvi vivi non devono superare i 46000 E. coli per 100 gr di polpa e liquido intervalvare;

Zone di classe C. Le zone in cui i molluschi bivalvi sono raccolti e avviati al consumo previo trattamento obbligatorio di lunga stabulazione, per soddisfare i requisiti sanitari previsti per i molluschi bivalvi destinati al consumo diretto. I molluschi vivi provenienti da tali zone non devono superare i livelli di E. coli di 46000 per 100 gr di polpa e liquido intervalvare;

Il Regolamento CE n. 854/04 all'allegato II, capo I, lett. A, p. 6, prevede che l'A.C., per classificare una zona di produzione di molluschi bivalvi vivi, deve valutare gli aspetti relativi alla contaminazione ambientale derivante da fonti di inquinamento di origine umana o animale, tenendo conto delle variazioni stagionali della popolazione, delle precipitazioni atmosferiche e considerando la circolazione degli inquinati sulla base dell'andamento della corrente, della batimetria, e del ciclo delle maree;

Vista l'istanza della Ditta Soc. Coop. F.lli D'Andria – Cod. Az. 027TA406, reg. OSA prod. primaria n°ITTA02703244112 – con sede legale in via Canale di Sicilia 6, nel comune di Taranto, tesa ad estendere a diversi generi di ostriche la classificazione di uno specchio acqueo, all'interno di un'area marina già classificata e destinata alla produzione di *Mytilus galloprovincialis*, sito nel comune di Taranto (TA), concessione demaniale n. 10 del 25 giugno 2014, delimitato dalle seguenti coordinate geografiche:

Punto 1	40°26,304' N	;	17°14,014' E
Punto 2	40°26,342' N	;	17°13,989' E
Punto 3	40°26,331' N	;	17°13,977' E
Punto 4	40°26,330' N	;	17°13,999' E
Punto 5	40°26,305' N	;	17°14,091' E
Punto 6	40°26,298' N	;	17°14,080' E
Punto 7	40°26,316' N	;	17°14,067' E
Punto 8	40°26,298' N	;	17°13,997' E
Punto 9	40°26,314' N	;	17°14,060' E
Punto 10	40°26,319' N	;	17°14,053' E
Punto 11	40°26,330' N	;	17°14,080' E
Punto 12	40°26,364' N	;	17°14,147' E
Punto 13	40°26,350' N	;	17°14,091' E
Punto 14	40°26,333' N	;	17°14,110' E
Punto 15	40°26,342' N	;	17°14,165' E
Punto 16	40°26,333' N	;	17°14,169' E
Punto 17	40°26,317' N	;	17°14,171' E
Punto 18	40°26,302' N	;	17°14,127' E
Punto 19	40°26,322' N	;	17°14,126' E

Con nota prot. n. 48925 del 22/03/2017, il Servizio Veterinario della A.S.L. TARANTO ha rimesso la relazione descrittiva dell'area e dell'attività in questione, le risultanze degli accertamenti analitici favorevoli, relativi a parametri batteriologici, biotossicologici e chimici, sulle acque di mare e sui molluschi raccolti negli specchi di acqua marina individuati dalle succitate coordinate geografiche, in ottemperanza al Reg. CE 854/2004;

Con una successiva comunicazione, acquisita agli atti di questo Servizio con prot. AOO152/2252 del 27/04/2017, il Servizio Veterinario della A.S.L. TARANTO, ha proposto per l'area in questione, anche per le ostriche, la classificazione sanitaria "A".

Considerato che il succitato specchio acqueo insiste su un'area già classificata in base alla deliberazione di G.R. n. 786 del 24/06/99 per la produzione di *Mytilus galloprovincialis*, identificata con codice regionale S.A. 9.3 in base alla Determina del Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione n. 138 del 22/05/2014, e individuata dal codice nazionale 1600054 a seguito dell'attivazione del Sistema Informativo Nazionale per la gestione delle aree classificate per la produzione di MBV.

Pertanto a seguito degli esiti degli accertamenti risultati conformi alle procedure indicate dal Regolamento CE 854/2004 e dalle "Linee guida per l'applicazione del Reg. CE 854/2004 e del Reg. CE 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi" e, visti gli esiti dell'indagine sanitaria per la suddetta area, si propone la classificazione preliminare delle acque destinate alla molluschicoltura, di cui alla deliberazione di G.R. n. 786 del 24 giugno 1999, classificando quale "zona A" le acque marine destinate alla produzione di ostriche, ai sensi del Reg. CE 854/04, in concessione alla Ditta Soc. Coop. F.lli D'Andria – Cod. Az. 027TA406, reg. OSA prod. primaria n°ITTA02703244112 – con sede legale in via Canale di Sicilia 6, nel comune di Taranto (TA), site nel Comune di Taranto, concessione demaniale n. 10 del 25 giugno 2014, delimitate dalle seguenti coordinate geografiche:

Punto 1	40°26,304' N	;	17°14,014' E
Punto 2	40°26,342' N	;	17°13,989' E
Punto 3	40°26,331' N	;	17°13,977' E
Punto 4	40°26,330' N	;	17°13,999' E
Punto 5	40°26,305' N	;	17°14,091' E
Punto 6	40°26,298' N	;	17°14,080' E
Punto 7	40°26,316' N	;	17°14,067' E
Punto 8	40°26,298' N	;	17°13,997' E
Punto 9	40°26,314' N	;	17°14,060' E
Punto 10	40°26,319' N	;	17°14,053' E
Punto 11	40°26,330' N	;	17°14,080' E
Punto 12	40°26,364' N	;	17°14,147' E
Punto 13	40°26,350' N	;	17°14,091' E
Punto 14	40°26,333' N	;	17°14,110' E
Punto 15	40°26,342' N	;	17°14,165' E
Punto 16	40°26,333' N	;	17°14,169' E
Punto 17	40°26,317' N	;	17°14,171' E
Punto 18	40°26,302' N	;	17°14,127' E
Punto 19	40°26,322' N	;	17°14,126' E

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Vice Presidente relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto deliberativo che rientra nella competenza della Giunta a norma dall'art. 4, comma 4 lett. K della L.R. n. 7/97

LA GIUNTA

udita e fatta propria la relazione del Vice Presidente della Giunta relatore;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria e dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare la classificazione preliminare delle acque destinate alla molluschicoltura ai sensi del Regolamento CE 854/2004, quale "zona A" relativa all'area marina di produzione destinata all'allevamento di ostriche, in concessione alla Ditta Soc. Coop. F.Ili D'Andria – Cod. Az. 027TA406, reg. OSA prod. primaria n°ITTA02703244112 – con sede legale in via Canale di Sicilia 6, nel comune di Taranto (TA), sita nel comune di Taranto (TA), concessione demaniale n. 10 del 25 giugno 2014, delimitata dalle seguenti coordinate geografiche:

Punto 1	40°26,304' N ;	17°14,014' E
Punto 2	40°26,342' N ;	17°13,989' E
Punto 3	40°26,331' N ;	17°13,977' E
Punto 4	40°26,330' N ;	17°13,999' E
Punto 5	40°26,305' N ;	17°14,091' E
Punto 6	40°26,298' N ;	17°14,080' E
Punto 7	40°26,316' N ;	17°14,067' E
Punto 8	40°26,298' N ;	17°13,997' E
Punto 9	40°26,314' N ;	17°14,060' E
Punto 10	40°26,319' N ;	17°14,053' E
Punto 11	40°26,330' N ;	17°14,080' E
Punto 12	40°26,364' N ;	17°14,147' E
Punto 13	40°26,350' N ;	17°14,091' E
Punto 14	40°26,333' N ;	17°14,110' E
Punto 15	40°26,342' N ;	17°14,165' E
Punto 16	40°26,333' N ;	17°14,169' E
Punto 17	40°26,317' N ;	17°14,171' E
Punto 18	40°26,302' N ;	17°14,127' E
Punto 19	40°26,322' N ;	17°14,126' E

- di demandare al Servizio Veterinario della A.S.L. TARANTO l'attuazione del programma di sorveglianza delle suddette zone individuando, mediante coordinate geografiche, una o più stazioni di campionamento rappresentative per l'area di produzione di cui al presente provvedimento, secondo le procedure di cui al Regolamento CE 854/2004 ed alle "Linee guida per l'applicazione del Reg. CE 854/2004 e del Reg. CE 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi" per i parametri batteriologici, biotossicologici e chimici previsti, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata e di ARPA Puglia;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano